

**Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N 264 Del 31/7/2026	Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria (art. 7, comma 1, lett. "b" della LR 1/2015) (Art. 4 comma 6 lett. "m" del Regolamento del Comune di Norcia) consistenti nella realizzazione di una recinzione sul terreno ubicato a Norcia Frazione Paganelli e censito catastalmente al Foglio n. 192 Particelle n. 35-458-460. Pr. 455/2026
------------------------	---

IL DIRETTORE

Premesso che il Comune di Norcia ha presentato per conto di Carosi Carlo un'istanza acquisita al Prot. N. 4862/2026 per intervento di manutenzione straordinaria di recinzione a servizio di un fabbricato in Comune di Norcia al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016)
- della DGR Umbria 360 del 21/04/2021;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021, si è concluso con esito positivo in quanto gli interventi proposti non sono suscettibili di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZSC e ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)".

Si rilascia, pertanto al Carosi Carlo il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'intervento deve essere sottoposto a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

Il Direttore
Dot.ssa Maria Laura Talamé

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N° 264 Del 31/7/2026	Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria (art. 7, comma 1, lett. "b" della LR 1/2015) (Art. 4 comma 6 lett. "m" del Regolamento del Comune di Norcia) consistenti nella realizzazione di una recinzione sul terreno ubicato a Norcia Frazione Paganelli e censito catastalmente al Foglio n. 192 Particelle n. 35-458-460. Pr 455/2026
-------------------------	--

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Norcia per conto di Carosi Luciano pervenuta al prot. N. 4862/2026 per la richiesta di lavori di manutenzione straordinaria di recinzione a servizio di un immobile censito nel Comune di Norcia 192 Particelle n. 35-458-460;

Che è pertanto disponibile agli atti la seguente documentazione:

- Richiesta Nulla Osta, Documentazione progettuale completa di Relazione Tecnica, tavole grafiche, format proponente di supporto allo screening di V.Inc.A., documentazione obbligatoria allegata allo stesso inerente la Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU) e gli habitat individuati nel piano di gestione del sito, dichiarazioni.

Vista la successiva documentazione integrativa pervenuta ai prott. N.ri 6293/2026 e 6420/2026;

Rilevato che gli interventi da realizzare sono così descritti:

L'area in oggetto subirà un intervento di manutenzione straordinaria, in particolare si interverrà con la sostituzione della recinzione nel lato ovest dell' area in oggetto mediante la realizzazione di un muretto in blocchi di calcestruzzo di altezza pari a 80 cm e una rete metallica a maglia esagonale di 100 cm di altezza. Il lotto di intervento ricade all'interno del centro abitato della frazione di Paganelli, quindi verranno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 180 commi 3-4-5-6-7-8-9-10 del regolamento Edilizio Comunale. L'altezza massima della recinzione sarà di 1,80 m e quindi inferiore ai 2 metri di altezza massima prevista e sarà più possibile per dimensioni, forma e colori alle recinzioni esistenti. Il muretto rimarrà a faccia vista e la rete metallica sarà di colore grigio scuro opaco.

Rilevato che l'area ricade nella ZSC e ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)";

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e smi;

Che gli interventi ricadono in zona D2 del Piano del Parco e Zona 2 del DM 1990;

Visto il Piano per il Parco ed, in particolare, l'art. 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che le "zone D, di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A. Sono individuate le seguenti sottozone, :: D2, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali..."

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visto il "format Valutatore" con ID: 345097|31/07/2026|SEG_S2 da cui si evince che dall'attività non sia generato un disturbo significativo alle specie ed habitat tutelati;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tale da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZSC e ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)";. Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Umbria n. 360/2021 può quindi ritenersi concluso con esito positivo;

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

- Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e s.m.i., prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile"*.
- Che è stata rappresentata l'urgenza circa l'emanazione del presente provvedimento in considerazione della tempistica procedimentale.

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della DGR Umbria 360/2021;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021, si è concluso con esito positivo in quanto gli interventi proposti non sono suscettibili di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZPS e ZSC IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)".

Si rilascia, pertanto al sig. Carosi Carlo il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'intervento deve essere sottoposto a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.


L'istruttore tecnico
Tomassino Gabrielli